



COMITATO PROVINCIALE DI LUCCA

REGOLAMENTO

Manifestazioni di
Calcio a 5 e calcio a 7
autogestiti

Stagione sportiva
2017-2018

Edizione n° 11 del 01-09-2017



ART. 1 - LE SOCIETÀ

Le Società sportive di Base (S.S.D. o comunque denominate) che intendono partecipare alle attività promosse dalle stesse Società, con l'assistenza tecnica dell' A.C.S.I., devono richiedere ed ottenere l'affiliazione.

a) Per l'affiliazione le Società sportive devono:

- 1) presentare domanda sull'apposito modulo firmato dal Presidente della Società stessa e recante elencati almeno tre dirigenti (compreso il Presidente), con allegato lo Statuto sottoscritto;
- 2) accettare, con l'avvenuta affiliazione, i principi e le finalità dell'Associazione, nonché gli statuti ed i regolamenti che ne disciplinano l'attività ed avere attribuito il Codice Fiscale.

b) Le società sono legalmente rappresentate:

- dal Presidente in rappresentanza dell'organo direttivo la Società stessa;
- dal Dirigente Accompagnatore Ufficiale designato per la manifestazione e limitata alla medesima;
- dal Capitano della squadra nel caso in cui manchi il dirigente accompagnatore e con gli stessi limiti;
- da altro dirigente della Società, purché tesserato e munito di delega rilasciata dal Presidente.

c) Le Società affiliate devono:

- 1) garantire un comportamento sportivamente corretto di tutti i propri soci e tesserati sia in campo che fuori, rispondendone a tutti gli effetti;
- 2) adempiere a tutti gli obblighi regolamentari per quanto concerne le manifestazioni;
- 3) sottoporre i propri soci atleti alla visita medico sportiva per l'idoneità alla pratica agonistica, conservandone la documentazione agli atti;
- 4) concordare con la commissione calcio il campo di gioco prescelto per le manifestazioni in funzione della compilazione del calendario, con preferenza per gli impianti affiliati ACSI.
- 5) pagare le quote di partecipazione secondo le norme previste per le singole manifestazioni;
- 6) le Società affiliate hanno la facoltà di richiedere ed ottenere in ogni momento colloqui e/o confronti con i responsabili delle commissioni calcio, anche in merito ad avvenimenti che investono la disciplina: non saranno, comunque, ammessi confronti con i direttori di gare in merito agli eventuali episodi delle manifestazioni stesse.
- 7) Comunicare l'indirizzo mail o fax dove ricevere le comunicazioni ed i Bollettini Ufficiali.

ART. 2 – ASSEMBLEA DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI

Prima dell'inizio della manifestazione autogestita si svolgerà l'assemblea delle Società Sportive di Base (SSD o comunque denominate) partecipanti, nella persona del loro rappresentante (Presidente o suo delegato). La convocazione dell'assemblea, recante l'ordine del giorno, deve essere fatta a cura dell'A.C.S.I. per la nomina dei componenti l'organo di gestione della manifestazione.

ART. 3 - ATLETI DIRIGENTI e CATEGORIE DELLE MANIFESTAZIONI AUTOGESTITE

I Soci atleti e dirigenti che partecipano alla attività della commissione calcio devono essere preventivamente tesserati A.C.S.I. per la stagione in corso.

Con l'affiliazione ed il tesseramento all'ACSI i Presidenti delle società sportive attestano che i propri associati atleti sono in regola con le norme sulla tutela sanitaria delle attività sportive e che conservano le certificazioni mediche di idoneità.

Le manifestazioni attuali nella Provincia di Lucca sono le seguenti:



DILETTANTI e/o AMATORI che abbiano compiuto il 18° anno di età fino al 35° anno non compiuto. E' ammessa in deroga anche la partecipazione di soci atleti di età inferiore che abbiano comunque compiuto i 16 anni, con autorizzazione specifica scritta da parte dei genitori e/o legale rappresentante.

AMATORI OVER 35 che abbiano compiuto il 35° anno di età fino al 45° anno non compiuto.

DIVISE NELLE SEGUENTI ZONE:

LUCCA e PIANA

VIAREGGIO e VERSILIA

GARFAGNANA e MEDIA VALLE

ART. 4 - AFFILIAZIONE, ISCRIZIONE e TESSERAMENTO

Per la partecipazione alle attività promosse dalle società con l'assistenza tecnica dell'ACASI, è obbligo per le squadre partecipanti adempiere a quanto di seguito riportato:

- ✓ Compilare il modulo d'affiliazione della società sportiva
- ✓ Compilare la domanda d'iscrizione al campionato
- ✓ Compilare il modulo per il tesseramento dei soci atleti (Mod. 1/tess.)
- ✓ Versare le quote di partecipazione fissate per l'anno in corso e pubblicate sul B.U.

Per il tesseramento di Soci atleti e/o dirigenti extra comunitari oltre al documento d'identità, necessita anche la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità.

Le squadre partecipanti non potranno in nessun caso schierare soci atleti già tesserati per altre società ACASI. Tuttavia in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 lett. b) comma 6 del Regolamento Nazionale ACASI, solo nella fase provinciale, nelle manifestazioni di calcio a 5 possono partecipare anche soci atleti già partecipanti alle manifestazioni di calcio a 7 e viceversa, anche se tesserati per una squadra diversa.

Non è consentito il tesseramento e la partecipazione alle manifestazioni autogestite A.C.S.I. di giocatori che militano nei campionati della F.I.G.C. in categorie superiori all'Eccellenza (serie D, 1[^] e 2[^] Divisione, Serie D) di calcio a 11; e Serie "A" e Serie "B" di calcio a 5, **ad eccezione dei Dirigenti e tecnici che, in deroga alle norme suddette, sono tesserabili e possono anche prendere parte attiva alla gara.**

ART. 5 - AGGIUNTA DI TESSERATI, TRASFERIMENTI E DUPLICATI TESSERE

Le squadre che hanno necessità di tesserare nuovi atleti possono provvedere in qualsiasi momento, fino al termine della manifestazione, presentando ulteriori liste di tesseramento (Mod. 1/Tess.). I tesserati potranno prendere parte alla gara solamente il giorno successivo alla data di rilascio della tessera.

E' ammesso il trasferimento di un giocatore fra società anche dello stesso girone fino al 31 Gennaio 2018 previo nuovo tesseramento. Il trasferimento è ammesso una sola volta nel corso della stagione sportiva.

In caso di smarrimento dei cartellini atleti e dirigenti, dovrà essere richiesto al Comitato Organizzatore l' emissione di nuovi cartellini al costo corrente, poiché per ragioni assicurative non è possibile rilasciare duplicati.

Il Comitato organizzatore si riserva la facoltà di rifiutare o revocare il tesseramento di un atleta o dirigente, senza obbligo di motivazione.



ART. 6 - PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI AUTOGESTITE DI POLISPORTIVE ISCRITTE A PIU' MANIFESTAZIONI DELLA STESSA DISCIPLINA (UISP, AICS, CSI, ASI, LIBERTAS, ACLI, CSEN , ETC...)

I soci atleti tesserati anche per altri enti di promozione sportiva (UISP, AICS, ASI, CSI, LIBERTAS, ACLI, CSEN ecc ...) possono partecipare regolarmente alle manifestazioni A.C.S.I. Provinciali, Regionali e Nazionali.

ART. 7 - ESCLUSIONI e PRECLUSIONI

Non possono essere tesserati atleti e dirigenti che, in manifestazioni di calcio a 5, 7 e 11, organizzati da altri Enti di promozione sportiva o Federazioni, hanno subito squalifiche per un periodo pari o superiore ai TRE mesi. Il tesseramento di tali atleti e dirigenti è ammesso solo quando hanno scontato per intero la squalifica. Le squalifiche pario o superiori a TRE mesi comminate nel corso della stagione sportiva diventano esecutive anche per l'A.C.S.I. a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'ente o federazione di appartenenza dello squalificato.

Campionato Maschile:

Non possono inoltre partecipare alle suddette manifestazioni giocatori che militano in categorie superiori all'Eccellenza (serie D, Lega Pro, Serie B e Serie A) di calcio a 11 e Serie "A" e Serie "B" di calcio a 5 della FIGC, con tesseramento pluriennale.

Campionato Femminile:

Non possono partecipare giocatrici tesserate F.I.G.C. per squadre di Serie B e A di calcio a 11 e giocatrici FIGC del campionato di calcio a 5.

Per Dilettanti si intendono i giocatori tesserati con vincolo pluriennale a favore di squadre F.I.G.C. facenti parte dell'organico dei campionati organizzati dai Comitati Regionali, dalla 3^a categoria fino all'Eccellenza compresa. Sono pertanto esclusi i tesserati F.I.G.C. per squadre facenti parte dell'organico dei campionati a 11 di serie "A", Serie "B", Lega Pro, Campionato Dilettanti Nazionale Serie "D"; sono esclusi anche i calciatori tesserati per squadre dell'organico dei campionati F.I.G.C. di calcio a 5 serie "A" e Serie "B".

Il tesseramento è consentito ai Soci atleti e ai dirigenti residenti nella provincia di Lucca e/o nelle provincie limitrofe anche se di regione diversa.

In caso di reclamo, la prova dell'esistenza del tesseramento FIGC, mediante un documento attestante il tesseramento, è a carico della società ricorrente.

ART. 8 - INIZIO E TERMINE DELLE MANIFESTAZIONI AUTOGESTITE

LE MANIFESTAZIONI DI CALCIO a 5 e CALCIO a 7 avranno inizio nel mese di OTTOBRE. Le manifestazioni si svolgeranno sui campi prescelti dalle singole squadre, come da art. 1 comma 4, che si assumono, di volta in volta, anche la responsabilità della idoneità dei campi stessi. Si giocherà nei giorni feriali in notturna, con orari di inizio dalle ore 19,30 in poi. Comunque l'ultimo incontro della giornata non potrà iniziare più tardi delle ore 23,00. Le fasi finali delle manifestazioni Provinciali dovranno terminare entro il mese di MAGGIO dell'anno successivo, salvo diversa disposizione dell'ACSI Provinciale. Saranno autogestite varie serie di manifestazioni maschili e femminili, articolati anche in più gironi.

ART. 9 – BOLLETTINO UFFICIALE

Il Bollettino Ufficiale è lo strumento della Commissione Calcio per comunicare con le Società affiliate, in particolare per la pubblicazione dei calendari delle manifestazioni, dei



risultati, dei provvedimenti disciplinari, delle classifiche, e comunicazioni varie. Il bollettino è pubblicato settimanalmente, di norma il sabato, su supporto cartaceo e sul sito internet e inviato alle singole squadre all'indirizzo mail.

ART. 10 – CALENDARI MANIFESTAZIONI

I calendari delle manifestazioni sono compilati dalla Commissione Calcio tenuto conto delle richieste rappresentate da ogni singola società all'atto dell'iscrizione.

La Commissione Calcio si riserva tuttavia la facoltà di effettuare variazioni, dovute esclusivamente a questioni tecniche, che saranno comunicate direttamente ai responsabili delle società interessate.

ART. 11 - SPESE CAMPO E ARBITRALI

Le spese del campo e arbitrali, salvo accordi diversi, sono da dividersi equamente fra le squadre interessate. Le manifestazioni saranno dirette da un solo arbitro; in deroga al presente articolo, il comitato organizzatore si riserva, qualora lo ritenga opportuno, di designare due arbitri, le cui spese saranno suddivise in parti uguali fra le squadre.

E' facoltà di una squadra richiedere la designazione del doppio arbitro, purché se ne accoli le spese, presentando richiesta scritta all'A.C.S.I. almeno tre giorni prima.

ART. 12 – REGOLAMENTAZIONE TESSERATI FIGC (per la manifestazione autogestita ACSI piana di Lucca) - ABROGATO

ART. 13 - MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA ALLA DISPUTA DI UNO O INCONTRI / RITIRO DELLA SQUADRA DALLA MANIFESTAZIONE.

La squadra che non si presenta alla disputa di un incontro, a prescindere dal preavviso fornito al comitato organizzatore (almeno due giorni prima) e fatti salvi casi di forza maggiore o di particolare gravità, sarà sanzionata nel seguente modo:

LUCCA - VERSILIA	SANZIONI PER MANCATA PRESENTAZIONE
prima mancata presentazione	Pagamento quota campo e arbitro e un punto di penalizzazione in classifica.
seconda e terza mancata presentazione	Pagamento quota campo e arbitro, sanzione economica di € 30,00 e un punto di penalizzazione in classifica.
quarta mancata presentazione	Pagamento quota campo e arbitro, sanzione economica di e 50,00 ed esclusione dal campionato

Condizione necessaria perché la società contumace possa disputare l'incontro successivo è il pagamento delle suddette ammende da effettuarsi entro la data indicata sul B.U.

La società che rinuncia alla disputa di un incontro, o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa dello stesso, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita dell'incontro con il punteggio di 0-6, ovvero per 0-3 per il calcio a 7, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria, nonché la penalizzazione di un punto in classifica.



In caso di mancata presentazione per quattro incontri, anche non consecutivi, la società verrà esclusa dalla manifestazione stessa. La società che si ritiri dalla manifestazione o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata, tutti i risultati degli incontri in precedenza disputati non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati degli incontri della società rinunciataria o esclusa.

Qualora una società si ritiri dalla manifestazione o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno, tutti gli incontri ancora da disputare saranno considerati persi con il punteggio di 0-6, ovvero 0-3 per il calcio a 7, in favore dell'altra società con la quale avrebbe dovuto disputare l'incontro fissato in calendario.

Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalla Commissione Calcio, equivale a rinuncia alla disputa dell'incontro.

ART. 14 - RINVIO, RECUPERO, ANTICIPO E POSTICIPO MANIFESTAZIONI

I calendari delle manifestazioni devono essere rigorosamente rispettati, se per comprovate necessità, o questioni esclusivamente organizzative, la Commissione Calcio ritiene necessario lo spostamento di uno o più incontri, questi dovranno essere recuperati in orari e giorni decisi dalla Commissione stessa sentite le parti fra loro. In caso di mancato accordo fra le parti, la data e l'orario saranno fissati d'ufficio dalla Commissione Calcio.

Per ogni singola squadra è consentito richiedere un solo rinvio nel girone di andata e uno nel girone di ritorno.

Il rinvio, il posticipo o l'anticipo di incontri richiesti dalle Società, dovranno pervenire al COMITATO **per tempo, entro il VENERDI' della settimana precedente la gara da rinviare.**

Modalità di richiesta spostamento dell'incontro:

- ✓ La società richiedente dovrà chiamare il responsabile dell'Organizzazione, il quale provvederà a fornire il numero telefonico del responsabile della squadra avversaria
- ✓ La società richiedente contatterà il responsabile della squadra avversaria per richiedere la possibilità di rinvio della manifestazione interessata, e se d'accordo provvederanno a fissare una nuova data per la disputa della manifestazione.
- ✓ La società richiedente provvederà infine ad informare il responsabile dell'Organizzazione dello spostamento della manifestazione, nel tempo utile previsto. In caso contrario la manifestazione resterà programmata per il giorno ed ora stabilito dal calendario.

I rinvii per circostanze eccezionali, richiesti nelle 24 ore precedenti l'incontro è dovuta la tassa di € 10,00 per la procedura d'urgenza.

Non sono consentite richieste di rinvio formulate nella giornata stessa della gara

NOTA: Il recupero dovranno essere tassativamente effettuati entro 15 giorni dalla programmazione originaria.

ART. 15 - PROCEDURA PER I RICORSI

Sono legittimati a proporre reclamo le società, i loro dirigenti e tesserati che abbiano interesse diretto al reclamo stesso, sulla regolarità dello svolgimento delle manifestazioni



(con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottati in campo dall'arbitro o devoluti alla sua esclusiva discrezionalità) e sulla posizione irregolare dei calciatori che vi hanno preso parte. Sono altresì legittimati a proporre ricorso al Giudice Sportivo e/o alla Commissione Disciplinare il Presidente Provinciale e i componenti della Commissione Calcio.

I reclami in ordine allo svolgimento degli incontri ed alla posizione di atleti che vi hanno preso parte, dovranno essere preannunciati per scritto, anche a mezzo FAX (0584/426217 o mail. acsiviareggio@email.it) alla Commissione Calcio Provinciale ACSI entro le ore 19,00 del giorno non festivo successivo l'incontro. Le motivazioni, sempre per scritto, dovranno essere presentate a mano alla Commissione Calcio zonale ACSI (Corso Garibaldi 174 – VIAREGGIO) entro le ore 19,00 del settimo giorno non festivo successivo all'incontro (per la sola presentazione è considerato festivo anche il giorno cadente di sabato), accompagnate dalla tassa reclamo di € 25,00 e dalla copia invio per posta elettronica alla controparte con allegato motivazioni del reclamo.

I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica, oppure non corredati dalla relativa tassa, sono inammissibili. Le tasse dei reclami accolti anche solo parzialmente saranno restituite; saranno invece incamerate in ogni altro caso. I reclami anche solo preannunciati e non presentati comportano l'addebito della relativa tassa.

Avverso le decisioni del G.S. di primo grado è ammesso ricorso alla Commissione Disciplinare istituita presso il Comitato Provinciale A.C.S.I. –Corso Garibaldi 174 – 55049 VIAREGGIO. Il ricorso dovrà essere **presentato entro dieci giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.** della decisione da impugnare (la scadenza cadente di sabato o giorno festivo è prorogata al giorno successivo non festivo). Qualora il ricorso investa interessi altrui, copia del ricorso dovrà essere inviato anche alla controparte con le modalità già indicate per i ricorsi al G.S. – Per i ricorsi alla Commissione Disciplinare la tassa è fissata in € 50,00.

ART. 16 - MEZZI DI PROVA E FORMALITA' PROCEDURALI

I rapporti dell'arbitro, degli assistenti e dei commissari di campo se previsti, nonché gli eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle manifestazioni. I ricorrenti e le controparti hanno diritto di prendere visione o estrarre, a proprie spese, copia dei documenti ufficiali, compresi i supplementi di rapporto eventualmente richiesti dagli organi di giustizia sportiva ai fini istruttori. Per prendere visione o estrarre copia dei documenti ufficiali la parte deve formulare espressa richiesta scritta, versando contestualmente la tassa prevista per il reclamo.

La prova sui tesseramenti FICG, e sugli squalificati di altri Enti è a carico della società ricorrente.

ART. 17 – AMMONIZIONI, ESPULSIONI E SQUALIFICHE

Sul Bollettino Ufficiale pubblicato ogni settimana (giorno di pubblicazione il SABATO) saranno comunicate le decisioni disciplinari adottate dalla Commissione Calcio e dal Giudice Sportivo nei confronti degli atleti, dirigenti e società.



Nella sezione dedicata al paragrafo "Provvedimenti Disciplinari " saranno comunicati:

- I soci atleti ammoniti
- i soci atleti diffidati (quelli con due ammonizioni, alla terza scatta la squalifica per una gara)
- i soci atleti espulsi con la relativa sanzione disciplinare
- eventuali sanzioni nei confronti delle società e dei Dirigenti

I soci atleti espulsi nel corso di un incontro sono automaticamente squalificati per l'incontro successivo, salvo più gravi provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo.

La giornata di squalifica si considera scontata anche se l'incontro non è stato disputato per mancata presentazione della squadra avversaria e purché il risultato sia regolarmente omologato, ma non nel caso di squadra ritirata.

Il socio atleta che partecipa a manifestazioni non avendone titolo, sarà sanzionato con due giornate di squalifica se tesserato e ammenda di € 10,00; nella stessa sanzione incorre anche il Dirigente Accompagnatore o, in assenza, il capitano della squadra. La squadra sarà sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 6 (0 - 3 per il calcio a 7).

ART. 18 - SANZIONI ECONOMICHE

La Commissione Calcio, per la stagione in corso, stabilisce le seguenti sanzioni economiche

INFRAZIONI	AMMENDA
Richiesta tempo di attesa	€ 5,00
Ritardo presentazione liste	€ 2,00
Incompleta compilazione liste	€ 2,00
Mancanza palloni regolamentari	4,00 €
Ammonizione dirigenti	€ 3,00
Squalifica Atleti / Dirigenti/Allenatori a giornata	€ 5,00
Mancata presentazione alla manifestazione	vedi tab. art. 13
Ritiro / Esclusione dalla manifestazione	€ 50,00
Partecipazione a gara senza averne titolo	€ 10,00

Le ammende verranno detratte dalla quota cauzionale, se capiente, versata dalle società al momento dell'iscrizione. In caso di squalifica di soci Atleti e Dirigenti/Allenatori per più giornate con importo massimo addebitabile di € 50,00. Per le squalifiche a tempo si considera una giornata per ogni settimana.

Le ammende dovranno essere tempestivamente versate entro i termini indicati di volta in volta sui Bollettini Ufficiali. Trascorso tale termine le ammende saranno detratte dalla cauzione se capiente.

ART. 18 Bis – RITARDO PAGAMENTI RATEIZZATI

Penalità di 1(uno) punto in classifica ogni 15 giorni di ritardo.



ART. 19 - SOSPENSIONE CAUTELARE

Gli organi di disciplina possono disporre in via cautelare la sospensione da ogni attività a carico dei tesserati nei cui confronti è in corso un provvedimento disciplinare. Tale provvedimento può essere preso anche nei confronti del socio facente funzioni di capitano, in caso di incidenti di particolare gravità, al fine di individuare eventuali responsabilità di altri tesserati non identificati dall'arbitro.

La sospensione cautelare ha la durata di un mese, salvo rinnovo deciso dall'organo disciplinare competente.

ART. 20 – FINALI DELLE MANIFESTAZIONI AUTOGESTITE

Alla fine dello svolgimento dei regolari gironi di andata e ritorno dei campionati, per le varie categorie possono essere organizzate serie di play-off e play-out

Le modalità di svolgimento saranno comunicate sul Bollettino Ufficiale entro il 31 Dicembre dell'anno sportivo di riferimento.

ART. 21 - CLASSIFICA GENERALE

Ai fini della compilazione delle classifiche, si procederà con l'assegnazione del punteggio seguente:

Vittoria Punti 3 (tre); Pareggio Punti 1 (uno); Sconfitta Punti 0 (zero)

Se alla conclusione della manifestazione, per determinare la vincente del girone e/o per determinare la promozione (ma non per l'accesso ai play off / play out), due squadre risultassero a pari punti in virtù del numero di punti totalizzati, si procederà a incontri di spareggio con gare di sola andata. Se le squadre a pari punti fossero più di due, per addivenire allo spareggio si terrà conto della classifica avulsa e dei parametri sotto riportati. La disposizione è valida per tutte le manifestazioni e per ogni singolo girone.

- 1) punti nei confronti diretti
- 2) classifica disciplina
- 3) differenza reti nei confronti diretti
- 4) differenza reti generale
- 5) maggior numero di reti segnate
- 6) sorteggio

ART. 22 - CLASSIFICA DISCIPLINA

Per la formulazione della classifica Disciplina, in deroga a quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento Generale Nazionale, si applicano le seguenti penalità:

A CARICO DI TESSERATI e SOCIETA'	punti penalizz.
Ammonizione	1
Squalifica o inibizione per ogni giornata (o settimana se a tempo)	3
Sanzioni economiche: ogni 10 Euro di ammenda o frazioni (escluse ammon./squalif.)	5

A parità di punteggio è premiata la squadra meglio posizionata in classifica generale.



ART. 23 - USO DEGLI IMPIANTI

I danni arrecati agli impianti sportivi per negligenza o gesti d'intemperanza, dovranno essere risarciti dai danneggianti agli aventi diritto a semplice richiesta del gestore. Gli inadempienti saranno sanzionati con punti di penalizzazione in classifica in rapporto di 1 punto ogni € 50,00 di danno non risarcito.

La squadra recidiva sarà esclusa dalla manifestazione con a carico le sanzioni previste dagli art. 13 del presente regolamento.

ART. 24 - PRESENTAZIONE LISTE E RICONOSCIMENTO DEI SOCI ATLETI PARTECIPANTI

- 1) La manifestazione è giocata da due squadre, formate ciascuna da un massimo di cinque atleti per il calcio a 5 e sette atleti per il calcio a 7, uno dei quali nel ruolo di portiere. E' consentito un numero massimo di 5 atleti di riserva e il numero di sostituzioni è illimitato, portiere compreso (solo il portiere deve essere sostituito necessariamente a gioco fermo). Le sostituzioni dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme regolamentari.
- 2) Una squadra, A INCONTRO INIZIATO, potrà integrare gli atleti non presenti in lista solo se si troverà in inferiorità numerica (meno di 5 atleti per il calcio a 5; e 7 atleti per il calcio a 7) che non sia per causa di espulsioni. In tal caso l'arbitro, a gioco fermo, effettuerà il riconoscimento degli atleti e provvederà ad accertarsi del tesseramento Acsi, successivamente fare aggiungere alla sua lista e su quella degli avversari i nominativi. Se quindi una squadra gioca in inferiorità numerica di due giocatori, essa potrà essere integrata da due giocatori ad incontro già iniziato, purché in possesso di tessera Acsi con quella squadra.
- 3) Ogni squadra dovrà presentare all'arbitro la lista degli atleti partecipanti almeno 15 minuti prima dell'inizio della manifestazione stessa. La lista dovrà essere presentata in doppia copia: una destinata all'arbitro, una alla squadra avversaria, controfirmata dall'arbitro.
- 4) Se una squadra non sarà pronta a giocare entro l'orario prestabilito, potrà richiedere all'arbitro il tempo di attesa pari a 15 minuti, allo scadere del quale le squadre dovranno iniziare l'incontro. Dopo tale termine, la squadra avversaria, verificato l'orario con l'arbitro, può rifiutarsi di disputare la gara; nel qual caso l'arbitro annoterà il tutto sul referto e spetterà poi al Giudice Sportivo prendere i provvedimenti del caso. Per la richiesta del tempo d'attesa la squadra richiedente sarà tassata di € 5,00.
- 5) Nella lista dovranno essere **necessariamente** indicati, oltre al nome della squadra e alla data in cui si svolge la manifestazione, Cognome, nome, numero di maglia, indicazione del **capitano e vice capitano**, numero di Tessera ACSI di ogni giocatore e dirigente accompagnatore che prende parte alla manifestazione. *Si consiglia a tutte le squadre partecipanti di stamparsi una lista con i dati di tutti i giocatori presenti in rosa, cancellando così di volta in volta gli atleti che non partecipano alla gara in considerazione (questo per accelerare i tempi delle procedure preliminari alla gara).*
- 6) Il riconoscimento degli atleti in lista deve essere effettuato **con la presenza fisica della tessera ACSI in corso di validità**, in modo **rigoroso** da parte dell'arbitro, a tutela della regolare partecipazione alla gara e della copertura assicurativa di tutti i presenti in campo.



- 7) E' fondamentale che il riconoscimento degli atleti da parte dell'arbitro venga **effettuato utilizzando la tessera ACSI munita di foto**, vidimata e plastificata. La mancanza della tessera preclude all'atleta la possibilità di partecipare alla gara. In mancanza di foto sulla tessera, occorre presentare anche **un documento di riconoscimento**. Il **riconoscimento visivo sarà a discrezione dell'arbitro e sotto la sua personale ed esclusiva responsabilità.**
- 8) In panchina possono prendere posto massimo 5 atleti e 3 dirigenti (regolarmente indicati in lista), l'arbitro non consentirà ad altri di entrare, nemmeno se in possesso di regolare tessera.
- 9) Eventuali **ricorsi** su irregolarità riscontrate nella lista della squadra avversaria dovranno essere presentati seguendo le modalità previste dall'art. 15 del presente Regolamento.
- 11) Gli atleti partecipanti dovranno calzare: scarpe da calcio a 5 senza tacchetti (per il calcio a 7 vanno bene anche con tacchetti purché di gomma e non intercambiabili); parastinchi, pantaloncini e maglietta (contraddistinta da un numero e differente nel colore tra giocatori e portiere).
- 12) Gli atleti che non hanno compiuto il 18esimo anno di età, per poter giocare, dovranno presentare all'atto del tesseramento l'autorizzazione scritta da parte dei genitori del minore, con allegato fotocopia del documento di riconoscimento del genitore o legale rappresentante che sottoscrive l'autorizzazione.

ART. 25 - DURATA DELLA MANIFESTAZIONE, PALLONI, CAMBIO MAGLIE

In deroga alla Regola 7 del calcio a 5, le manifestazioni avranno la durata complessiva di 50 minuti, suddivisi in due tempi da 25 minuti ciascuno, comprensivi dei normali tempi di recupero ed esclusi i time-out che dovranno essere recuperati.

La squadra di casa, o prima nominata, dovrà mettere a disposizione almeno due palloni regolamentari; è tenuta al cambio di maglie se dall'arbitro ritenute confondibili con quelle della squadra avversaria.

ART. 26 - SOSPENSIONE MANIFESTAZIONE CAUSA MALTEMPO

In caso di maltempo la decisione sulla opportunità di iniziare la manifestazione, o sospenderla se già iniziata, spetta solo all'arbitro. **La gara sospesa dovrà essere rigiocata dall'inizio**

ART. 27 - AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO

Il presente regolamento in vigore dal 01/09/2017 resterà valido fino a nuovo aggiornamento.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento interno, si fa riferimento al regolamento nazionale A.C.S.I. e alle norme della F.I.G.C. per quanto compatibili.

LA COMMISSIONE PROV/LE ACSI

